

dossier

XIX Legislatura

9 luglio 2024

Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia

Edizione provvisoria

D.L. n. 92/2024 - A.S. n. 1183



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI SENATO

Ufficio ricerche sulle questioni istituzionali, giustizia e cultura

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - ~~X~~ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 312



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Giustizia

Tel. 066760-9559 - st_giustizia@camera.it - ~~X~~ [@CD_giustizia](https://www.instagram.com/CD_giustizia)

Progetti di legge n. 322

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

Premessa	6
SCHEDE DI LETTURA	
Articolo 1 (<i>Assunzione di 1.000 unità del Corpo di Polizia penitenziaria</i>)	11
Articolo 2 (<i>Assunzione dirigenti penitenziari</i>)	13
Articolo 3 (<i>Disposizioni in tema di scorrimento delle graduatorie per posti di vice commissario e vice ispettore di polizia penitenziaria</i>)	15
Articolo 4 (<i>Disposizioni in materia di formazione degli agenti di polizia penitenziaria</i>).....	16
Articolo 5 (<i>Interventi in materia di liberazione anticipata</i>).....	18
Articolo 6 (<i>Disposizioni in materia di corrispondenza telefonica delle persone detenute</i>).....	26
Articolo 7 (<i>Esclusione dell'accesso ai programmi di giustizia riparativa per i detenuti sottoposti al regime del 41-bis O.P.</i>).....	29
Articolo 8 (<i>Disposizioni in materia di strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti</i>)	31
Articolo 9 (<i>Modifiche al codice penale</i>).....	34
Articolo 10 (<i>Modifiche al codice di procedura penale per l'efficienza del procedimento penale e la semplificazione in tema di misure alternative</i>)	39
Articolo 11 (<i>Disposizioni in materia di procedimento esecutivo relativo a Stati esteri</i>).....	44
Articolo 12 (<i>Modifiche in materia di tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie</i>)	45
Articolo 13 (<i>Modifica in materia di scissione societaria mediante scorporo</i>)	47
Articolo 14 (<i>Disposizioni finanziarie</i>).....	48
Articolo 15 (<i>Entrata in vigore</i>).....	49

Premessa

L'Atto Senato n. 1183, assegnato in sede referente alla Commissione giustizia, reca la conversione in legge del decreto-legge n. 92 del 2024, che prevede misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia.

Nel merito il provvedimento consta di 15 articoli ripartiti in 4 Capi.

Il Capo I (articoli 1-4) reca disposizioni in materia di personale:

- è autorizzata l'**assunzione straordinaria** di un contingente massimo di **1.000 unità di agenti del Corpo della polizia penitenziaria**;
- è incrementata di **20 unità** la **dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario**;
- è autorizzato lo **scorrimento delle graduatorie** relative agli ultimi **concorsi per allievi commissari e per allievi vice ispettori** del Corpo della polizia penitenziaria le cui graduatorie sono state approvate, rispettivamente, con i decreti del Direttore del personale del 5 luglio 2023 e del 20 dicembre 2023;
- sono apportate alcune modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 443 del 1992, volte a **ridurre la durata del corso** propedeutico alla nomina ad **agente di polizia penitenziaria** al fine di velocizzarne l'immissione in servizio.

Il Capo II (articoli 5-10) introduce misure in materia penitenziaria, di diritto penale e per l'efficienza del procedimento penale:

- è modificata la **disciplina del procedimento di applicazione della liberazione anticipata**, al fine di semplificare il procedimento di riconoscimento del beneficio;
- è **demandata** ad un regolamento la definizione di una disciplina che incrementi il numero dei **colloqui telefonici settimanali e mensili delle persone detenute**;
- è espressamente precluso l'accesso ai **programmi di giustizia riparativa** per i detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione di cui all'articolo 41-bis O.P.;
- presso il Ministero della giustizia è istituito e disciplinato un elenco delle **strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale dei detenuti**;

- è inserito nel codice penale l'**articolo 314-bis (Indebita destinazione di denaro o cose mobili)** che punisce con la **reclusione da sei mesi a tre anni** il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che - al di fuori dei casi di peculato previsti dall'articolo 314 - avendo per ragione del suo ufficio o servizio il **possesso** o comunque la **disponibilità** di denaro o di altra cosa mobile, li **destina ad un uso diverso** da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuino margini di discrezionalità e **intenzionalmente** procura a sé o ad altri un **ingiusto vantaggio patrimoniale** o ad altri un **danno ingiusto**;
- sono apportate modifiche alla disciplina relativa alla **avocazione** delle indagini preliminari da parte del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e al procedimento di sorveglianza

Il **Capo III (articoli 11-13)** reca disposizioni in materia di procedimento esecutivo, di tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, nonché modifiche al codice civile. In particolare:

- si prevede che non possano essere sottoposti a sequestro o a pignoramento denaro, titoli o altri valori depositati presso la Banca d'Italia che costituiscono riserve valutarie di Stati esteri;
- è differita di un ulteriore anno l'entrata in vigore delle disposizioni concernenti il tribunale per le persone, per i minorenni e le famiglie.
- è corretto un refuso contenuto nell'articolo 2501.1 del codice civile in materia di scissione societaria mediante scorporo.

Il **Capo IV (articoli 14 e 15)** reca infine disposizioni finanziarie e finali.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1 *(Assunzione di 1.000 unità del Corpo di Polizia penitenziaria)*

L'**articolo 1** autorizza l'assunzione di 1.000 agenti di polizia penitenziaria, nella misura di 500 unità nel 2025 e 500 unità nel 2026.

Il **comma 1** dell'articolo in esame autorizza l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di **1.000 unità di agenti del Corpo della polizia penitenziaria**, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite della dotazione organica, nonché del limite massimo di spesa di cui ai successivi commi 2 e 3.

L'assunzione straordinaria è autorizzata per un numero massimo di **500 unità per ciascuno degli anni 2025 e 2026** e non prima del 1° ottobre di ogni anno e avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010) in materia di concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'art. 703 del codice dell'ordinamento militare prevede che nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali del Corpo della polizia penitenziaria, il 60 per cento dei posti siano riservati ai volontari in ferma prefissata, in servizio o in congedo, di età non superiore a venticinque anni compiuti, i quali abbiano completato almeno dodici mesi di servizio in qualità di volontario in ferma prefissata iniziale e siano in possesso degli specifici requisiti richiesti per l'accesso alla carriera della polizia penitenziaria.

• Il Corpo di polizia penitenziaria

La polizia penitenziaria è un corpo di polizia ad **ordinamento civile, dipendente dal Ministero della Giustizia**, con compiti specifici di vigilanza e custodia degli istituti di pena, nonché di sorveglianza e accompagnamento dei detenuti.

I principali **compiti** degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, stabiliti dall'art. 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, consistono:

- nell'assicurare l'esecuzione delle misure privative della libertà personale;
- nel garantire l'ordine all'interno degli istituti di prevenzione e pena e nel tutelarne la sicurezza;
- nella partecipazione, anche nell'ambito di gruppi di lavoro, alle attività di osservazione e trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati;
- nell'espletamento del servizio di traduzione dei detenuti e degli internati e del servizio di piantonamento degli stessi in luoghi esterni di cura;
- nel concorrere all'espletamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica e di pubblico soccorso.

La **dotazione organica**, di cui alla tabella A allegata al [decreto legislativo n. 443 del 1992](#), recante ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, è stata da ultimo modificata dalla **legge di bilancio 2023** (legge n. 197 del 2022), che ne ha previsto un **incremento di 1.000 unità**.

Più nel dettaglio, tale aumento della dotazione organica ha interessato il ruolo degli agenti e assistenti, il quale ricomprende le qualifiche di assistente capo, assistente, agente scelto, agente. Per effetto della nuova tabella, tale ruolo viene incrementato da 31.660 unità a 32.660 (gli uomini passano da 28.597 a 29.522 e le donne da 3.063 a 3.138).

La **legge di bilancio per il 2024** (legge n. 213 del 2023) ha istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da destinare alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco con una dotazione iniziale di 32 milioni per gli anni 2024 e 2025 e di 42 milioni annui a decorrere dal 2026; per i medesimi corpi, la citata legge 2013/2023 destina inoltre risorse alla stipula di polizze assicurative per la copertura sanitaria e infortunistica complementare e integrativa.

Il successivo comma 2, al fine di dare attuazione alle suddette assunzioni straordinarie, autorizza e quantifica la spesa da sostenere per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035, nonché la spesa annua da sostenere a decorrere dal 2036.

Il comma 3 autorizza le spese di funzionamento connessa alle previsioni di cui ai precedenti commi 1 e 2. Tali spese, secondo quanto riportato nella relazione tecnica, sono comprensive dei costi di formazione nonché degli oneri per la fornitura del vestiario, dell'arma individuale e del vettovagliamento.

Il comma 4, infine, reca l'occorrente copertura finanziaria.

Articolo 2 *(Assunzione dirigenti penitenziari)*

L'**articolo 2** incrementa la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario di **20 unità di dirigente penitenziario**, autorizzando a tal fine il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria a bandire apposite procedure concorsuali e a procedere allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi già banditi.

Il **comma 1** dell'articolo in esame **incrementa di venti unità di dirigente penitenziario la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario**.

Tale intervento, come indicato dalla disposizione e ribadito nella relazione illustrativa, è funzionale alla realizzazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Si ricorda sul punto che, tra le linee progettuali del settore della giustizia, il PNRR nell'ambito della Missione 2, Componente 3, prevede l'investimento 1.2 – Efficientamento degli edifici giudiziari, stanziando risorse complessive pari a 411,7 milioni di euro per l'efficientamento energetico e la manutenzione degli edifici giudiziari. Inoltre, che il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), stanzia per il settore della giustizia ulteriori risorse pari a 132,90 milioni di euro, suddivisi in due sub-investimenti. In particolare, gli interventi del sub-investimento 1, proposti dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP), prevedono il miglioramento degli spazi e della qualità della vita carceraria nelle carceri per adulti attraverso la costruzione di 8 nuovi padiglioni modello, destinando a tal fine 84 milioni di euro alle strutture nelle città di Civitavecchia, Ferrara, Perugia, Reggio Calabria (Arghillà), Rovigo, S. Maria Capua Vetere (CE), Vigevano e Viterbo. Il sub-investimento 2, invece, prevede interventi, proposti dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (DGMC), finalizzati all'adeguamento strutturale, all'aumento dell'efficienza energetica e ad interventi antisismici nei complessi demaniali sede di Istituti penali per i minorenni, destinando 48,9 milioni di euro alle strutture nelle città di Airola (BN), Bologna, Roma e Torino.

Per maggiori approfondimenti sulle misure del PNRR legate al comparto giustizia si consulti l'apposita [sezione tematica del portale della documentazione](#).

Il successivo **comma 2** autorizza il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria a bandire apposite **procedure concorsuali** pubbliche nel biennio 2024-2025, prevedendo altresì la possibilità di procedere allo **scorrimento delle graduatorie** dei concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del decreto, al fine di **assumere a tempo indeterminato un contingente di 20 unità dirigenziali penitenziarie**. Le assunzioni sono effettuate in aggiunta alle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria previste a legislazione vigente.

Per la celere definizione delle procedure assunzionali previste dal comma 2, il **comma 3**, anche in deroga al piano dei fabbisogni vigenti, autorizza lo scorrimento

della graduatoria del concorso pubblico per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria di cui al [decreto direttoriale 5 maggio 2020](#).

Con il decreto direttoriale 5 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – n. 39 del 19 maggio 2020, è stato indetto il concorso pubblico per esami per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi 45 posti, a tempo indeterminato, di Dirigenti di istituto penitenziario di livello dirigenziale non generale. Successivamente con il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2022](#), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 221 del 21 settembre 2022, il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria è stato autorizzato ad ampliare la procedura di ulteriori dodici unità.

• *La carriera dirigenziale del Corpo di polizia penitenziaria*

Il [D.Lgs. 63/2006](#) reca l'ordinamento della **carriera dirigenziale penitenziaria**.

In particolare, ai sensi dell'art. 2, comma 1, la carriera dirigenziale penitenziaria è unitaria in ragione dei compiti di esecuzione penale attribuite ai funzionari.

Ai sensi del comma 2, tra le funzioni attribuite ai dirigenti vi è la direzione delle articolazioni centrali e territoriali dell'amministrazione penitenziaria, ivi compresi gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e gli uffici locali di esecuzione penale esterna.

I funzionari si ripartiscono nei ruoli di dirigente di istituto penitenziario, dirigente di esecuzione penale esterna e dirigente medico psichiatra (art. 3, comma 1). Ogni ruolo prevede la qualifica di dirigente penitenziario; all'apice i ruoli convergono nella qualifica unitaria di dirigente generale (art. 3, comma 2).

Alla carriera dirigenziale si accede mediante pubblico concorso (art. 4, comma 1).

L'individuazione dei posti di funzione che possono essere conferiti ai dirigenti e la definizione della diversa rilevanza degli uffici centrali e territoriali di livello dirigenziale non generale ha luogo con decreto del Ministro (art. 9, commi 1 e 2).

In particolare, ai fini della definizione della diversa rilevanza degli uffici si tiene conto del numero dei detenuti, del personale assegnato, della misura delle risorse materiali gestite e della complessità di gestione. Si veda al riguardo il [DM 22 settembre 2016](#) come modificato dal [DM 9 dicembre 2022](#).

Per quanto interessa ai fini del provvedimento in commento, i livelli delle funzioni di direzione degli istituti penitenziari sono individuati dalla tabella C allegata al citato DM 22 settembre 2016.

Il Capo II del citato decreto legislativo 63/2006, individua altresì gli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego dei dirigenti penitenziari oggetto di negoziazione e disciplina il relativo procedimento negoziale.

In particolare, ai sensi dell'art. 23, c. 5, l'accordo è recepito con decreto del Presidente della Repubblica, previa approvazione da parte del Consiglio dei ministri, al quale spetta altresì la verifica delle compatibilità finanziarie e l'esame delle eventuali osservazioni delle organizzazioni sindacali.

Infine, il **comma 4** quantifica gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, mentre il **comma 5** reca la corrispondente copertura finanziaria.

Articolo 3

(Disposizioni in tema di scorrimento delle graduatorie per posti di vice commissario e vice ispettore di polizia penitenziaria)

L'articolo 3 autorizza lo **scorrimento delle graduatorie** relative agli ultimi **concorsi per funzionari e ispettori di polizia penitenziaria**.

Lo scorrimento delle graduatorie disposto dall'articolo 3 riguarda nello specifico i **concorsi per allievi commissari e per allievi vice ispettori** del Corpo della polizia penitenziaria le cui graduatorie sono state approvate, rispettivamente, con i decreti del Direttore del personale del [5 luglio 2023](#) e del [20 dicembre 2023](#) ed è **limitato al biennio 2024-2025**.

La disposizione in commento **non modifica le rispettive dotazioni organiche** e le facoltà assunzionali già previste a legislazione vigente, limitandosi a consentire la rapida immissione, nei ruoli della polizia penitenziaria, di personale risultato idoneo al concorso, senza la necessità di ricorrere a nuove procedure concorsuali.

Come sottolineato dalla relazione illustrativa, «la possibilità di scorrere le graduatorie vigenti di concorsi appena conclusi risponde anche alla necessità di assicurare il rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa in considerazione dei tempi di svolgimento e del dispendio di risorse che richiederebbero lo svolgimento di nuove procedure concorsuali».

Articolo 4 *(Disposizioni in materia di formazione degli agenti di polizia penitenziaria)*

L'**articolo 4** apporta alcune modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 443 del 1992 volte a **ridurre la durata del corso per agente di polizia penitenziaria**, al fine di velocizzarne l'immissione in servizio.

L'**art. 6 del d.lgs. n. 443/1992**, recante ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, disciplina in via generale i **corsi propedeutici alla nomina ad agente di polizia penitenziaria** che debbono essere obbligatoriamente svolti da coloro che hanno superato il concorso (la determinazione circa la specifica durata dei corsi è demandata ad apposito decreto del Ministro della giustizia).

Ai sensi dell'articolo 6, nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, il **corso** è strutturato in due cicli, per una **durata complessiva** compresa **tra 6 e 12 mesi**.

- al termine del **primo ciclo gli allievi** che ottengono un **giudizio globale di idoneità** (comprensivo dei risultati conseguiti nelle materie di insegnamento, nelle prove pratiche e siano riconosciuti idonei al servizio) sono **nominati agenti in prova** e sono **ammessi a frequentare il secondo ciclo**¹;
- al termine del **secondo ciclo** gli agenti che superano gli **esami teorico-pratici** di fine corso e di cui viene **confermata l'idoneità** al servizio sono nominati **agenti di polizia penitenziaria** e sono immessi in ruolo² (comma 3).

Durante il corso allievi e agenti in prova non possono essere impiegati in servizi di istituto, se non quelli funzionali all'attività di formazione (comma 5).

L'**articolo 4, comma 1**, del decreto-legge in esame interviene sul sopra indicato articolo 6 con alcune modifiche finalizzate a:

- stabilire che il corso può avere una **durata complessiva compresa tra 4 e 12 mesi** e non più tra 6 e 12 mesi (**lettera a**);
- prevedere, a fronte dell'abbreviamento della durata complessiva del corso, che gli **agenti assegnati** a prestare servizio **presso gli istituti penali per minorenni**, qualora la **durata minima del corso sia fissata in 4 mesi** debbano in ogni caso **frequentare un ulteriore corso di**

¹ Nel corso del secondo ciclo gli agenti in prova sono sottoposti a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione a servizi che richiedano qualificazione.

² In caso di mancato superamento degli esami, l'agente in prova munito di giudizio di idoneità al servizio è ammesso, per una sola volta, a ripetere il secondo ciclo di corso; qualora non dovesse nuovamente superare gli esami finali, l'agente sarebbe dimesso dal corso (art. 6, comma 4).

specializzazione suppletivo della durata **di 2 mesi**, prima del raggiungimento della sede assegnata (**lettera b**);

- **fissare** comunque la **durata minima del primo ciclo** in **3 mesi** (lettera **c**).

La relazione illustrativa specifica che l'abbreviamento della durata dei corsi si rende «necessaria per permettere all'Amministrazione, stante le attuali capacità ricettive delle scuole di formazione e degli istituti di istruzione, di poter organizzare annualmente un corso di formazione in più e dunque recuperare il *gap* assunzionale connesso alle dilazioni degli *iter* concorsuali consequenziali alla situazione pandemica che ha interessato l'intera nazione a partire dall'anno 2020.»

Articolo 5 *(Interventi in materia di liberazione anticipata)*

L'**articolo 5** del decreto legge modifica la **disciplina del procedimento di applicazione della liberazione anticipata**, intervenendo sia sul codice di procedura penale sia sulle disposizioni dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), al fine di semplificare il procedimento di riconoscimento del beneficio.

Il **comma 1** inserisce nell'**articolo 656 del codice di procedura penale**, un **nuovo comma 10-bis**, ai sensi del quale **la pena da espiare che il pubblico ministero individua nell'ordine di esecuzione deve essere indicata computando le detrazioni** di cui all'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario. Si prevede inoltre che nello stesso ordine di esecuzione:

- siano specificamente indicate le detrazioni che sono state computate;
- sia evidenziata la pena che il detenuto dovrebbe espiare senza le detrazioni;
- sia dato **avviso al destinatario che le detrazioni non saranno riconosciute qualora, durante il periodo di esecuzione della pena, il condannato non partecipi all'opera di rieducazione.**

Il nuovo comma 10-bis dell'art. 656 c.p.p. contiene, altresì, in apertura, una clausola volta a tenere **ferma l'applicazione del comma 4-bis dell'art. 656 c.p.p.**, che prevede un meccanismo di anticipata concessione delle detrazioni di cui all'art. 54 dell'ordinamento penitenziario, applicabile nei casi in cui il condannato si trova in stato di libertà al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna e possa, grazie alle suddette detrazioni, accedere a misure alternative alla detenzione.

Nel dettaglio, il comma 4-bis dell'art. 656 c.p.p. trova applicazione nei casi in cui la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall'art. 54 dell'ordinamento penitenziario, non supera i limiti di pena previsti per l'accesso alle misure alternative alla detenzione. In queste ipotesi, il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire e salvi i casi di condanna per uno dei delitti elencati dall'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato provvede senza ritardo secondo le disposizioni stabilite dall'art. 69-bis dell'ordinamento penitenziario. A seguito della concessione della liberazione anticipata, il pubblico ministero sospende l'ordine di esecuzione al fine di consentire al condannato di proporre, al tribunale di sorveglianza, istanza di accesso alle misure alternative, in forza del meccanismo delineato dal comma 5 dell'art. 656 c.p.p.

Il **comma 2** modifica l'articolo 54, comma 2, dell'ordinamento penitenziario (o.p.) relativo all'istituto della liberazione anticipata. Nella versione previgente, la

disposizione modificata prevedeva che la concessione del beneficio fosse comunicata all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione. La comunicazione era funzionale all'emissione di un nuovo ordine di esecuzione che tenesse conto dell'avvenuta concessione della liberazione anticipata.

Con la modifica in commento, invece, si stabilisce che all'ufficio del pubblico ministero debbano essere **comunicati esclusivamente i provvedimenti a contenuto negativo; vale a dire la mancata concessione del beneficio o la revoca di quest'ultimo.**

Come riportato nella relazione illustrativa, la novella inverte, così, il meccanismo attuale, in quanto si richiede una nuova emissione dell'ordine di esecuzione solo se il beneficio non è concesso o è revocato; in corrispondenza, dunque, degli unici eventi che impongono una modifica di quanto già indicato nell'ordine di esecuzione stesso.

Il **comma 3** sostituisce integralmente l'articolo *69-bis* dell'ordinamento penitenziario recante la **disciplina del procedimento in materia di liberazione anticipata.**

La nuova disposizione prevede **tre modalità** attraverso le quali il **magistrato di sorveglianza** provvede alla effettiva concessione delle detrazioni indicate nell'ordine di esecuzione, previo **accertamento della sussistenza del presupposto applicativo del beneficio** (la **partecipazione all'opera di rieducazione**) in riferimento ai singoli semestri.

Rispetto alla disciplina previgente, viene eliminata, in linea con la nuova fisionomia del procedimento di applicazione della liberazione anticipata, la previsione secondo cui la decisione del magistrato di sorveglianza doveva essere preceduta dalla richiesta di un parere del pubblico ministero.

Anzitutto, si prevede che il magistrato di sorveglianza provveda all'accertamento dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in occasione della presentazione da parte dell'interessato di **istanze di accesso alle misure alternative alla detenzione o ad altri benefici** rispetto ai quali le detrazioni, concesse a titolo di liberazione anticipata, sono rilevanti agli effetti del computo della misura di pena che occorre aver espiato per maturare i requisiti di accesso al beneficio richiesto

In questo caso, si precisa che l'istanza dell'interessato di accesso alle misure alternative alla detenzione e agli altri benefici può essere presentata a decorrere dal termine di novanta giorni antecedente al maturare dei presupposti per l'accesso alle misure alternative alla detenzione o agli altri benefici, come individuato computando le detrazioni previste dall'articolo 54. (comma 1 del nuovo art. *69-bis* o.p.).

In secondo luogo, il comma 2 del nuovo art. *69-bis* o.p. prevede che il magistrato di sorveglianza provveda **nel termine di novanta giorni antecedente** alla conclusione della pena, come individuato computando le detrazioni previste dall'articolo 54. Il magistrato verifica la sussistenza dei presupposti per la

concessione della liberazione anticipata in relazione a tutti i semestri, fatta eccezione per i semestri che siano già stati oggetto di valutazione in sede di decisione sulle istanze di accesso alle misure alternative o agli altri benefici ovvero a seguito della presentazione da parte dell'interessato dell'apposita istanza prevista dal successivo comma 3 del nuovo art. 69-*bis* o.p..

La terza modalità di attivazione del procedimento di concessione della liberazione anticipata, prevista dal comma 3 del nuovo art. 69-*bis* o.p. è costituita dall'**istanza dell'interessato**. In particolare, si prevede che il condannato può formulare istanza di liberazione anticipata quando vi abbia uno **specifico interesse, diverso da quelli che fondano la previsione delle altre due modalità di intervento del magistrato di sorveglianza** (vale a dire, l'approssimarsi della conclusione della pena o l'accesso alle misure alternative alla detenzione o ad altri benefici penitenziari). Tale interesse deve, inoltre, essere indicato nell'istanza, a pena di inammissibilità.

Nella relazione illustrativa viene ricordato, a titolo esemplificativo, il caso in cui il condannato abbia interesse al cosiddetto "scioglimento del cumulo": ossia l'interesse ad accertare che, computando le detrazioni previste dall'articolo 54, la pena relativa ad un reato preclusivo all'applicazione di determinati istituti è decorsa.

Con riferimento agli aspetti strettamente procedurali, il nuovo articolo 69-*bis* o.p. dispone che **il provvedimento di concessione o di diniego del riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza con ordinanza, in camera di consiglio senza la presenza delle parti**, ed è comunicato o notificato senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale (l'interessato, il suo difensore e il pubblico ministero).

La disposizione precisa, inoltre, che quando la competenza a decidere sull'istanza di concessione delle misure alternative e dei benefici presentata ai sensi del comma 1 del nuovo articolo 69-*bis* o.p. appartiene al **tribunale di sorveglianza**, il presidente del tribunale trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata (comma 4 del nuovo art. 69-*bis*).

Si ricorda che al tribunale di sorveglianza competono la decisione in ordine all'accesso alle misure alternative alla detenzione e alla concessione della semilibertà e della liberazione condizionale.

Avverso l'ordinanza di concessione o diniego della liberazione anticipata è ammesso **reclamo**. In particolare, si stabilisce che il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, **entro dieci giorni** dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio. In forza del rinvio ai commi 5 e 6 dell'articolo 30-*bis* o.p., del tribunale di sorveglianza non deve far parte il magistrato di sorveglianza che ha pronunciato il provvedimento reclamato.

Sul reclamo il tribunale decide procedendo ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale, che disciplina il procedimento di sorveglianza (comma 5 del nuovo art. 69-*bis* o.p.).

• Il beneficio della liberazione anticipata

L'**articolo 54**, comma 1, dell'**ordinamento penitenziario** prevede che al condannato a pena detentiva che abbia dato **prova di partecipazione all'opera di rieducazione** sia concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione e ai fini di un suo più efficace reinserimento sociale, una detrazione di **45 giorni per ogni semestre di pena scontata** (computando anche i periodi di custodia cautelare e di detenzione domiciliare).

La condanna per delitto non colposo commesso dopo la concessione del beneficio ne comporta la revoca (comma 3).

La **parte di pena detratta si considera scontata** ai fini dell'ammissione ai benefici dei permessi premio, della semilibertà e della liberazione condizionale (comma 4).

- I **permessi premio**, ai sensi dell'art 30-*ter*, possono essere concessi ai condannati che hanno tenuto regolare condotta, avendo manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali, e non risultino socialmente pericolosi, in misura non superiore ogni volta a 15 giorni al fine di consentire di coltivare interessi culturali, affettivi o lavorativi. Per la concessione dei permessi premio è necessario aver scontato un quarto della pena (la metà per i recidivi) ovvero, nel caso di reati di particolare gravità, la metà della pena (due terzi per i recidivi); per i condannati all'ergastolo è necessario aver scontato almeno 10 anni.
- Il **regime di semilibertà** consiste nella concessione del permesso di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale (art. 48, comma 1). L'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società (art. 50, comma 4). Per la concessione della semilibertà è necessario aver scontato la metà della pena ovvero, nel caso di reati di particolare gravità, due terzi della pena; per i condannati all'ergastolo è necessario aver scontato almeno 20 anni (art. 50, commi 2 e 5).
- La **liberazione condizionale** è disciplinata dall'art. 176 c.p. Essa è concessa al condannato che abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento e che abbia scontato almeno metà della pena, sempreché la pena residua non sia superiore a 5 anni; il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale dopo 26 anni.

Il **comma 4** prevede che nel termine di **sei mesi** dalla data di entrata in vigore del decreto legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sia **adeguata** al nuovo procedimento per la concessione della liberazione anticipata la disciplina contenuta nel **decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230** (di attuazione dell'ordinamento penitenziario), apportando le modifiche necessarie a prevedere:

- che il procedimento per il riconoscimento della liberazione anticipata sia adeguato alle modifiche introdotte all'art. 69-*bis* dell'ordinamento penitenziario dal comma 3 dell'articolo in esame (**lett. a**);
- che, fino alla compiuta informatizzazione del fascicolo personale, gli elementi di valutazione necessari siano **trasmessi al magistrato di sorveglianza nel termine di novanta giorni antecedente alla conclusione della pena**, secondo la cadenza prevista dal nuovo articolo 69-*bis*, comma 2, dell'ordinamento penitenziario (**lett. b**);
- che il direttore dell'istituto trasmette gli elementi di valutazione necessari, ai sensi dell'art. 54 dell'ordinamento penitenziario, ai fini della concessione della liberazione anticipata, in tutti i casi in cui sia richiesto l'accesso a misure alternative alla detenzione o a benefici analoghi (**lett. c**).

*Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 4, al fine di garantire la piena operatività del nuovo procedimento di concessione della liberazione anticipata di cui al novellato art. 69-*bis* dell'ordinamento penitenziario, si valuti l'opportunità di inserire una disposizione transitoria di contenuto analogo a quello di cui al comma 4 lett. b) dell'articolo in esame, al fine di prevedere che fino alla compiuta informatizzazione del fascicolo personale, gli elementi di valutazione necessari siano trasmessi al magistrato di sorveglianza con la cadenza prevista dall'articolo 69-*bis*, comma 2, della legge n. 354 del 1975.*

Codice di procedura penale	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 5 del D.L. 92/2024
Art. 656 <i>(Esecuzione delle pene detentive)</i>	Art. 656 <i>(Esecuzione delle pene detentive)</i>
Commi da 1 a 4 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
4- <i>bis</i> . Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett. b), quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 69 <i>bis</i> della legge 26 luglio 1975, n. 354. La presente disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4 <i>bis</i> della legge 26 luglio 1975, n. 354.	<i>Identico</i>
Commi da 4- <i>ter</i> a 10 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
	10-<i>bis</i> Fermo il disposto del comma 4- <i>bis</i> , nell'ordine di esecuzione la pena da espiare è indicata computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in modo tale che siano specificamente indicate le detrazioni e sia evidenziata anche la pena da espiare senza le detrazioni. Nell'ordine di esecuzione è dato avviso al destinatario che le detrazioni di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 non saranno riconosciute qualora durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non abbia partecipato all'opera di rieducazione.
Legge 26 luglio 1975 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 5 del D.L. 92/2024

Codice di procedura penale	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 5 del D.L. 92/2024
Art. 54 <i>(Esecuzione delle pene detentive)</i>	Art. 54 <i>(Esecuzione delle pene detentive)</i>
1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare.	<i>Identico</i>
2. La concessione del beneficio è comunicata all'ufficio del pubblico ministero presso la corte d'appello o il tribunale che ha emesso il provvedimento di esecuzione o al pretore se tale provvedimento è stato da lui emesso.	2. La mancata concessione del beneficio o la revoca sono comunicate all'ufficio del pubblico ministero presso la corte d'appello o il tribunale che ha emesso il provvedimento di esecuzione o al pretore se tale provvedimento è stato da lui emesso.
Commi 3 e 4 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
Art. 69 <i>(Procedimento in materia di liberazione anticipata)</i>	Art. 69 <i>(Procedimento in materia di liberazione anticipata)</i>
1. Sull'istanza di concessione della liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti, che è comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale.	1. In occasione di ogni istanza di accesso alle misure alternative alla detenzione o ad altri benefici analoghi, rispetto ai quali nel computo della misura della pena espiata è rilevante la liberazione anticipata ai sensi dell'articolo 54, comma 4, il magistrato di sorveglianza accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione ad ogni semestre precedente. L'istanza di cui al periodo precedente può essere presentata a decorrere dal termine di novanta giorni antecedente al maturare dei presupposti per l'accesso alle misure alternative alla detenzione o agli altri benefici analoghi, come individuato computando le detrazioni previste dall'articolo 54.
2. Il magistrato di sorveglianza decide non prima di quindici giorni dalla richiesta del parere al pubblico ministero e anche in assenza di esso.	2. Nel termine di novanta giorni antecedente al maturare del termine di conclusione della pena da espiare, come individuato computando le detrazioni previste dall'articolo 54, il magistrato di sorveglianza accerta la sussistenza dei

Codice di procedura penale	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 5 del D.L. 92/2024
	presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione ai semestri che non sono già stati oggetto di valutazione ai sensi del comma 1 e del comma 3.
3. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio.	3. Il condannato può formulare istanza di liberazione anticipata quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, che deve essere indicato, a pena di inammissibilità, nell'istanza medesima.
4. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma dell'articolo 30-bis.	4. Il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza con ordinanza, in camera di consiglio senza la presenza delle parti, ed è comunicato o notificato senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale. Quando la competenza a decidere sull'istanza prevista dal comma 1 appartiene al tribunale di sorveglianza il presidente del tribunale trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata.
	5. Avverso l'ordinanza di cui al comma 4 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma dell'articolo 30-bis.

Articolo 6 *(Disposizioni in materia di corrispondenza telefonica delle persone detenute)*

L'articolo 6, comma 1, demanda ad un regolamento la definizione di una disciplina che **incrementi il numero dei colloqui telefonici settimanali e mensili delle persone detenute**. Il comma 2 prevede che, nelle more dell'adozione del suddetto decreto, possano essere comunque **autorizzati colloqui telefonici oltre i limiti previsti dalle disposizioni vigenti**.

La disposizione, al **comma 1**, demanda ad un regolamento da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, la definizione di una nuova disciplina in materia di prosecuzione dei rapporti personali e familiari dei detenuti, anche attraverso la modifica del [d.P.R. n. 230 del 2000](#) (regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario) con particolare riguardo alla **corrispondenza telefonica**.

Le modifiche al d.P.R. n. 230 del 2000 devono prevedere, in particolare:

- a) la modifica dell'art. 39 del regolamento di esecuzione O.P. (rubricato "Corrispondenza telefonica") al fine di **umentare il numero dei colloqui telefonici settimanali e mensili**, equiparando la disciplina ivi prevista a quella sui colloqui contenuta nell'articolo 37 del medesimo regolamento.

L'articolo 37, a bene vedere, stabilisce che i detenuti e gli internati possono usufruire di **sei colloqui al mese**, della durata massima di un'ora, prolungabile a due al ricorrere di determinate circostanze. La stessa disposizione prevede un numero ridotto di colloqui (quattro al mese) per i destinatari del divieto di taluni benefici in quanto detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-*bis* OP;

- b) l'inserimento del riferimento all'art. 39 del regolamento di esecuzione O.P. all'interno dell'articolo 61, comma 2, lettera a), secondo periodo, del medesimo regolamento, da cui deriverebbe la possibilità per il direttore dell'istituto penitenziario di concedere anche colloqui telefonici oltre i limiti previsti dall'articolo 39.

Il comma 2 dell'articolo 61 riguarda la predisposizione dei programmi di intervento per la **cura dei rapporti dei detenuti e degli internati con le loro famiglie** e prevede la possibilità di autorizzare, nell'ambito di tali programmi, i colloqui in presenza di cui all'art. 37 oltre i limiti ivi previsti.

Il **comma 2** stabilisce che fino all'adozione del decreto di cui al **comma 1**, **possono essere autorizzati colloqui telefonici oltre il limite di due colloqui al mese** di cui all'articolo 39, comma 2, del regolamento di esecuzione O.P.

L'articolo 18 O.P. (legge n. 354 del 1975) riconosce ai detenuti il diritto di essere ammessi ad avere colloqui e corrispondenza (epistolare, ma anche telefonica) non solo con i loro congiunti, ma anche con altre persone. Al fine di evitare che l'esercizio della facoltà di interloquire con il mondo esterno possa essere impiegato per commettere reati, gli articoli 38 e 39 reg. esec. approntano un sistema di controlli preventivi sulle comunicazioni, sotto forma di "autorizzazione" ai colloqui visivi o telefonici. In particolare il comma 2 dell'art. 39 del Reg. esec. prevede che i condannati e gli internati possono essere autorizzati dal direttore dell'istituto alla corrispondenza telefonica con i congiunti e conviventi, ovvero, allorché ricorrano ragionevoli e verificati motivi, con persone diverse dai congiunti e conviventi, **una volta alla settimana**. Essi possono, altresì, essere autorizzati ad effettuare una corrispondenza telefonica, con i familiari o con le persone conviventi, in occasione del loro rientro nell'istituto dal permesso o dalla licenza. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-*bis* O.P., e per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto, il numero dei colloqui telefonici non può essere superiore a due al mese. Sempre il medesimo articolo 39, al comma 3, prevede che l'autorizzazione può essere concessa, oltre i limiti stabiliti nel comma 2, in considerazione di motivi di urgenza o di particolare rilevanza, se la stessa si svolga con prole di età inferiore a dieci anni, nonché in caso di trasferimento del detenuto.

Si rammenta, inoltre, che nel corso dell'**emergenza da Covid-19** sono intervenute alcune disposizioni in materia. L'art. 221, comma 10, del decreto legge n. 34 del 2020 (convertito dalla legge n. 77 del 2020) ha previsto una disciplina particolare dei colloqui «a distanza» tra le persone detenute e l'esterno.

Inoltre, l'art. 2-*quinquies* del decreto-legge n. 28 del 2020 (come convertito dalla legge n. 71 del 2020) ha previsto la possibilità di autorizzare i colloqui telefonici oltre i limiti dettati dall'art. 39 del regolamento di esecuzione, in considerazione di motivi di urgenza o di particolare rilevanza. Tale norma prevede che - con riguardo ai detenuti ordinari - l'autorizzazione possa essere concessa una volta al giorno: nel caso in cui riguardi figli minori di età o maggiorenni portatori di una disabilità grave; nei casi in cui si svolga con il coniuge, l'altra parte dell'unione civile, persona stabilmente convivente o legata all'internato da relazione stabilmente affettiva, con i genitori, i fratelli o le sorelle del condannato unicamente nel caso in cui questi siano ricoverati presso strutture ospedaliere. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-*bis* OP, e per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto, l'autorizzazione non può essere concessa più di una volta a settimana. Inoltre, tali disposizioni non si applicano ai detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis* OP.

A tale riguardo, si rammenta la **sentenza della Corte costituzionale n. 85/2024** ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 2-*quinquies* in parola, censurando la disposizione che detta, in via generale, una regola più restrittiva, applicabile all'intero insieme dei detenuti o internati per i delitti previsti dall'art. 4-*bis*, comma 1, primo periodo, OP. Tale previsione, argomenta la Corte, equipara irragionevolmente tale

categoria di detenuti e internati a quella composta da coloro che *sono esclusi dai benefici* in forza dell'art. 4-*bis*, comma 1, OP, in quanto presunti socialmente pericolosi. L'intera logica sottostante al sistema penitenziario, argomenta la Corte, «avrebbe piuttosto imposto di equiparare la categoria in esame alla generalità dei detenuti e internati, per i quali vige la più favorevole regola di una telefonata "supplementare" giornaliera (anziché soltanto settimanale) in presenza delle situazioni indicate nella disposizione in esame». Ne consegue l'illegittimità del comma 1 dell'articolo 2-*quinqüies*, nella parte in cui non prevede, al terzo periodo, dopo le parole «Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354,», le parole «per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto,».

Si segnala, infine, che la [Circolare DAP del 26 settembre 2022](#) - Colloqui, videochiamate e telefonate - richiamando i precedenti qui sopra menzionati, quale indicazione operativa per il futuro indicava l'opportunità di **favorire il ricorso alle videochiamate** “in quanto, da un lato, esse appaiono particolarmente idonee ad agevolare il mantenimento delle relazioni familiari e ad evitare trasferte costose, insostenibili fisicamente per gli anziani e i malati e psicologicamente stressanti per i figli minori; e in quanto, dall'altro lato, esse rendono non necessarie le lunghe e defatiganti operazioni di perquisizione dei soggetti che fanno ingresso in carcere in occasione dei colloqui «in presenza», consentendo il contenimento del rischio che, in tale frangente, possano essere introdotti, dall'esterno, oggetti non consentiti. E peraltro, la circostanza che il colloquio «a distanza» possa essere interrotto in ogni caso di condotte inappropriate, consente al contempo di soddisfare le sempre essenziali e imprescindibili esigenze di sicurezza”.

Articolo 7

(Esclusione dell'accesso ai programmi di giustizia riparativa per i detenuti sottoposti al regime del 41-bis O.P.)

L'**articolo 7** preclude l'accesso ai programmi di **giustizia riparativa ai detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione** di cui all'articolo 41-bis O.P.

La norma modifica l'[articolo 41-bis](#), comma 2-*quater*, della legge n. 354 del 1975, sull'ordinamento penitenziario (O.P.).

Il **comma 1, lettera a)**, reca una modifica di carattere formale alla lettera f) del comma 2-*quater* (conseguente alla introduzione della lettera *f-bis*)

La **lettera b)** introduce la nuova lettera *f-bis*) nel citato comma 2-*quater* integrando l'elenco delle misure connesse alla sospensione dell'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario. Come accennato, viene inserita tra le suddette misure **l'esclusione dall'accesso ai programmi di giustizia riparativa** per i detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione.

La disciplina organica della giustizia riparativa è contenuta negli articoli da 42 a 67 del decreto legislativo n. 150 del 2022.

Gli articoli da 42 a 46 recano i principi e disposizioni generali. L'articolo 42 del decreto legislativo n. 150 contiene la **definizione di giustizia riparativa**, intesa come insieme di programmi a partecipazione libera, consensuale, volontaria ed attiva volti a mettere in contatto principalmente vittima ed autore del reato (ma anche altri soggetti interessati appartenenti alla comunità) per il tramite di un terzo imparziale, al fine di giungere alla risoluzione degli effetti scaturiti al reato. L'articolo 44 prevede che i **programmi di giustizia riparativa siano accessibili a prescindere dalla fattispecie e dalla gravità del reato e che siano fruibili non soltanto in qualsiasi stato e grado del processo**, ma anche nella fase esecutiva della pena o della misura di sicurezza o dopo l'esecuzione delle stesse, nonché a seguito di sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità o per sopravvenuta causa estintiva e persino prima della proposizione della querela per i reati che la prevedono come condizione di procedibilità. Le disposizioni del decreto legislativo, inoltre, dettagliano specifiche caratteristiche dei programmi quali la confidenzialità, la riservatezza e la separatezza.

Per approfondimenti sul tema, si veda il [dossier](#) dei Servizi studi di Camera e Senato sul decreto legislativo n. 150, pp. 379-383.

Riguardo all'**accesso ai programmi di giustizia riparativa**, l'art. 129-*bis* c.p.p. prevede che in ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria può disporre, anche d'ufficio, l'invio dell'imputato e della vittima del reato al Centro per la giustizia riparativa di riferimento, per l'avvio di un programma di giustizia riparativa. Il comma 3 del medesimo art. 129-*bis* specifica che il giudice valuti l'utilità del programma, che non deve comportare un **pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti**.

A tale riguardo, la **relazione illustrativa** rileva come le caratteristiche dei programmi di giustizia riparativa sopra ricordati risultino sostanzialmente incompatibili con la disciplina dettata dall'art. 41-*bis* OP. Sebbene l'incompatibilità tra i due istituti, prosegue la relazione illustrativa, si ricavi "dalla lettura complessiva del sistema, va chiarita con l'espressa previsione dell'incompatibilità", al fine di fugare eventuali dubbi applicativi.

Si rammenta che il citato comma 2-*quater* dell'art. 41-*bis* OP prevede che i soggetti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria. Il medesimo comma elenca le misure connesse alla sospensione delle regole di trattamento e degli istituti.

Articolo 8

(Disposizioni in materia di strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti)

L'**articolo 8** istituisce presso il Ministero della giustizia un **elenco delle strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale**. Per l'iscrizione nell'elenco le strutture residenziali devono garantire, oltre a una idonea accoglienza residenziale, lo svolgimento di servizi di assistenza, di riqualificazione professionale e reinserimento socio-lavorativo dei soggetti residenti, compresi quelli con problematiche derivanti da dipendenza o disagio psichico, che non richiedono il trattamento in apposite strutture riabilitative.

In particolare, l'**articolo 8, comma 1**, allo scopo di semplificare la procedura di accesso alle misure penali di comunità e agevolare un più efficace reinserimento delle persone detenute adulte, istituisce presso il Ministero della giustizia un **elenco delle strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale**. L'elenco è **articolato in sezioni regionali** ed è tenuto dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità che ne cura la tenuta e l'aggiornamento ed esercita la vigilanza sullo stesso.

Il **comma 2** prevede che con decreto del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, siano definite la disciplina relativa alla formazione e all'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1, le modalità di esercizio dell'attività di vigilanza sullo stesso e le caratteristiche e i requisiti di qualità dei servizi necessari per l'iscrizione nell'elenco. Con il medesimo decreto sono, altresì, stabilite le modalità di **recupero delle spese per la permanenza nelle strutture** di cui al comma 1, nonché i presupposti soggettivi e di reddito per l'accesso alle suddette strutture dei detenuti, che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 6.

Il **comma 3** prevede che, **ai fini dell'iscrizione** nel suddetto elenco, le strutture residenziali garantiscano, oltre ad una idonea accoglienza residenziale, **lo svolgimento di servizi di assistenza, di riqualificazione professionale e reinserimento socio-lavorativo dei soggetti residenti**, compresi quelli con problematiche derivanti da dipendenza o disagio psichico, che non richiedono il trattamento in apposite strutture riabilitative.

Il **comma 4** dispone che **le strutture iscritte nell'elenco**, in presenza di specifica disponibilità ad accogliere anche soggetti in regime di detenzione domiciliare,

siano considerate luogo di privata dimora, ai fini di cui all'[articolo 284 del codice di procedura penale](#).

Il **comma 5** dispone che l'elenco dovrà essere istituito mediante il ricorso ad un avviso pubblico finalizzato ad acquisire le manifestazioni d'interesse degli enti gestori di strutture aventi carattere residenziale ubicate sul territorio nazionale e rispondenti ai requisiti di carattere tecnico individuati con il decreto di cui al comma 2.

Il **comma 6** autorizza la spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per gli interventi di cui al comma 2 in favore dei detenuti che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento e reca la relativa copertura finanziaria. Ai relativi oneri si provvede a valere sugli stanziamenti dei capitoli del bilancio della Cassa delle ammende di cui all'[articolo 4 della legge 9 maggio 1932 n. 547](#).

La relazione tecnica evidenzia che, quanto alla copertura dei nuovi oneri a valere sugli stanziamenti dei capitoli del bilancio di Cassa delle ammende, la stessa è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico vigilato dal Ministero della Giustizia, con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza e la coesione sociale attraverso azioni di sistema per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a misure penali, restrittive o limitative della libertà personale e per la tutela delle vittime di reato. La Cassa riveste il ruolo di promotore della programmazione integrata degli interventi per garantire l'erogazione di servizi di qualità e l'innovazione sociale dei servizi, raccordando i diversi livelli di *governance*, nonché le risorse finanziarie, strumentali e umane.

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che all'istituzione e tenuta dell'elenco delle strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale, il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mediante riprogrammazione delle stesse.

In relazione alle spese, a valere sugli stanziamenti dei capitoli del bilancio della Cassa delle ammende, derivanti dal collocamento, presso le strutture iscritte nell'elenco, di coloro che hanno i requisiti per accedere alle misure penali di comunità, ma che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento, si rappresenta che il bilancio di previsione della Cassa delle ammende per l'anno 2024 è stato approvato con Decreto Interministeriale Giustizia-MEF del 7 dicembre 2023.

Gli oneri derivanti dall'utilizzo delle strutture e dei servizi per il reinserimento sociale sono contenuti nel limite di euro 7.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sugli stanziamenti dei capitoli di bilancio della Cassa delle ammende, mediante riprogrammazione della spesa. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 213/2023 tali somme sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, come già avviene per la realizzazione di altri progetti in materia di mantenimento, assistenza e rieducazione dei detenuti e internati.

In media il costo relativo all'accoglienza, presa in carico in strutture autorizzate e sviluppo del programma di formazione professionale, inserimento lavorativo, riabilitazione di soggetti con problemi di dipendenze o con disagio psichico, si aggira tra i 35 e i 150 euro giornalieri a persona ed è quantificato prudenzialmente un costo medio giornaliero pari ad euro 93,00 a persona.

Per la stima degli oneri è stato utilizzato quindi quale parametro il costo giornaliero medio delle tariffe già utilizzate, atteso che anche per altre casistiche simili come le rette per le case-famiglia o quelle per le comunità terapeutiche, esiste una forbice dei costi standard che dipende dalle tipologie di servizio e dalle caratteristiche dei soggetti fruitori (disabilità grave o lieve, donne con bambini, donne in difficoltà).

Tale importo giornaliero può variare in relazione al servizio richiesto ed al programma di intervento individualizzato per rendere concreto, stabile e sostenibile il reinserimento sociale. La quantificazione del costo giornaliero sarà correlata al servizio offerto e stabilito nella convenzione che verrà stipulata con l'ente titolare della struttura autorizzata e presente nell'istituendo elenco. Si evidenzia che le procedure di dettaglio saranno disciplinate con successivo decreto ministeriale come previsto dal comma 2. In tale decreto saranno, inoltre, indicate le modalità di accesso e di permanenza nelle strutture residenziali, nonché i requisiti soggettivi e di reddito necessari per ottenere l'accoglienza nelle suddette strutture, prevedendo misure idonee a garantire la fruibilità di tale beneficio ad una adeguata platea e individuando meccanismi di controllo della spesa, nel limite di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Dai dati statistici forniti dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Segreteria generale – Sezione Statistica risultano 45.701 detenuti definitivi. Si stima che il numero di destinatari della misura sia pari a 206 detenuti all'anno ad un costo medio giornaliero di euro 93,00 per un onere medio complessivo annuo pari ad euro 6.980.942,00 come meglio illustrato nel prospetto riepilogativo sotto riportato:

N. detenuti definitivi	95% non fruitori della misura	5% possibili beneficiari della misura	9% del 5% destinatari della misura	N. detenuti accoglibili all'anno per possesso requisiti	Costo medio giornaliero	N. giorni	Totale onere medio annuo unitario	Onere mediocomplessivo annuo in euro
45.701	43.416	2.285	206	206	93	365	33945	6.980.942,00

Pertanto, il calcolo degli oneri medi annui arrotondati è il seguente:

<i>Quota media giornaliera (accoglienza, presa in carico e programma di reinserimento sociale)</i>	<i>n. giorni</i>	<i>Totale oneri annui</i>	<i>n. detenuti accoglibili/anno</i>
93 euro	365	euro 7.000.000	206

Articolo 9 *(Modifiche al codice penale)*

L'**articolo 9** introduce nel codice penale il **nuovo delitto contro la pubblica amministrazione** di *indebita destinazione di denaro o cose mobili*.

Il **comma 1** inserisce nel Libro II (*Dei delitti*), Titolo II (*Dei delitti contro la pubblica amministrazione*), Capo I (*Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*) del codice penale l'**articolo 314-bis** (*Indebita destinazione di denaro o cose mobili*).

La nuova fattispecie delittuosa punisce con la **reclusione da sei mesi a tre anni** il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che - al di fuori dei casi di peculato previsti dall'articolo 314 - avendo per ragione del suo ufficio o servizio il **possesso** o comunque la **disponibilità** di denaro o di altra cosa mobile altrui, li **destina ad un uso diverso** da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuino margini di discrezionalità e **intenzionalmente** procura a sé o ad altri un **ingiusto vantaggio patrimoniale** o ad altri un **danno ingiusto**.

Per la realizzazione della nuova fattispecie delittuosa sono dunque necessari:

- la **distrazione**, vale a dire la destinazione del denaro o della cosa mobile altrui, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, a un uso diverso da quello previsto da specifiche norme di rango legislativo dalle quali non residuino margini di discrezionalità;
- l'**ingiusto vantaggio patrimoniale** in favore dell'agente o il **danno ingiusto** a carico di terzi;
- il **vantaggio patrimoniale** o il **danno** debbono essere procurati **intenzionalmente**.

Quanto alla **nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio**, agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa³ (art. 357, primo comma, c.p.).

Sempre agli effetti della legge penale, sono incaricati di pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio⁴ (art. 358, primo comma, c.p.).

³ È pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della p.a. o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (art. 357, secondo comma, c.p.).

⁴ È pubblico servizio un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con l'esclusione delle semplici mansioni di ordine o della prestazione di opera meramente materiale (art. 358, secondo comma, c.p.).

Con riferimento alle **nozioni di danno e vantaggio patrimoniale**, la giurisprudenza di legittimità ne ha fornito una definizione in sede di interpretazione dell'articolo 323 c.p. (*Abuso d'ufficio*) che punisce una fattispecie analoga a quella introdotta dalla disposizione in commento.

In particolare, nella nozione di danno viene ricompreso il danno sia patrimoniale sia extrapatrimoniale (Cass., Sez. VI, n. 28389 del 2004). La nozione di danno coincide, pertanto, con ogni aggressione ingiusta della sfera della personalità (Cass., Sez. VI, n. 4945 del 2004), riferita non solo alle situazioni giuridiche attive a contenuto patrimoniale ed ai corrispondenti diritti soggettivi, ma anche agli interessi legittimi (Cass., Sez. VI, n. 44598 del 2019).

Quanto alla nozione di vantaggio, normativamente circoscritta alla sfera patrimoniale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il vantaggio è costituito dalla situazione giuridica attiva attribuita al beneficiario che ha il suo titolo o la sua causa nella condotta illecita del pubblico ufficiale. La natura patrimoniale del vantaggio deriva dalla suscettibilità della situazione giuridica attiva ad essere valutata economicamente, a prescindere dalla natura dell'interesse della parte che se ne giova, che può essere anche di natura morale (da ultimo, Cass., Sez. III, n. 41609 del 2017).

Come evidenziato dalla relazione illustrativa, l'introduzione del nuovo reato è collegata alle vicende normative e agli orientamenti giurisprudenziali che hanno interessato la figura del **peculato per distrazione**, previsto dall'art. 314 nel testo vigente prima della riforma dei reati contro la pubblica amministrazione di cui alla legge 86/1990.

Si ricorda che l'art. 314 c.p. (*Peculato*) punisce con la reclusione da 4 anni a 10 anni e 6 mesi il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, avendo per ragione d'ufficio o di servizio la disponibilità di denaro o altra cosa mobile, se ne appropria.

Si applica la reclusione da 6 mesi a 3 anni se il colpevole ha agito al solo scopo di fare un uso momentaneo della cosa e dopo l'uso la restituisce immediatamente.

• La qualificazione penale delle condotte distrattive

L'articolo 314 del codice penale, nella formulazione originaria, sanzionava con la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a lire mille il fatto del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, «che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente alla pubblica Amministrazione, se l'appropria, ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri».

La **legge n. 86 del 1990** ha eliminato dalla previsione incriminatrice il precedente riferimento alla condotta di distrazione “a profitto proprio o di altri” e introdotto la figura del peculato d'uso.

All'esito della citata riforma e di ulteriori interventi legislativi diretti ad inasprire il trattamento sanzionatorio, l'art. 314 c.p. nella sua formulazione vigente stabilisce che «Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al

solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita».

Quanto agli effetti della riforma, la Corte costituzionale, con la [sentenza 448 del 1990](#), aveva osservato che: «l'abolizione della figura del peculato per distrazione non ha affatto significato decriminalizzazione di tutte le condotte che nella stessa venivano ricomprese, dato che molte di esse - come emerge dai lavori preparatori della legge n. 86 del 1990 - rientrano oggi nella nuova e più ampia figura del delitto di abuso d'ufficio introdotta con l'art. 13 di detta legge, che ha sostituito l'art. 323 del codice penale»⁵.

Peraltro, sia la dottrina maggioritaria sia la costante giurisprudenza di legittimità hanno affermato che, pure a seguito della riforma del 1990, continuavano ad essere ricomprese nel perimetro applicativo del peculato alcune condotte di destinazione delle cose a fini diversi da quelli originariamente previsti (definibili dunque come distrattive).

In questo senso, la Corte di cassazione a Sezioni unite ([sent. 19054 del 2013](#)) ha affermato che «l'eliminazione della parola distrazione dal testo dell'art. 314 c.p., operata dalla legge n. 86 del 1990, non ha determinato puramente e semplicemente il transito di tutte le condotte distrattive poste in essere dall'agente pubblico nell'area di rilevanza penale dell'abuso d'ufficio. Qualora, infatti, mediante la distrazione del denaro o della cosa mobile altrui, tali risorse vengano sottratte da una destinazione pubblica ed indirizzate al soddisfacimento di interessi privati, propri dello stesso agente o di terzi, viene comunque integrato il delitto di peculato». Viceversa, la condotta distrattiva può rilevare come abuso d'ufficio nei soli casi in cui la destinazione del bene mantenga la propria natura pubblica e non vada a favorire interessi estranei alla Pubblica amministrazione: in particolare, la Corte chiarisce che il discrimine tra peculato per distrazione e abuso di ufficio risiede nella circostanza che si riscontri o meno, nel fatto concreto, una totale cesura del legame funzionale tra il bene e la pubblica amministrazione conseguente alla distrazione del bene dalla sua originaria destinazione⁶.

Tale orientamento, costantemente ribadito dalla Cassazione, è stato di recente specificato da Cass. Sez. VI, n. 36496 del 2020, secondo cui:

«Costituisce principio di diritto ormai acquisito che, nel delitto di peculato, il concetto di "appropriazione" comprende anche la condotta di "distrazione", in quanto imprimere alla cosa una destinazione diversa da quella consentita dal titolo del possesso significa esercitare su di essa poteri tipicamente proprietari e, quindi, impadronirsene. Ciò nondimeno, affinché possa essere ravvisata la condotta distrattiva dante luogo al peculato, è necessario che il pubblico agente abbia impiegato le risorse di cui aveva la disponibilità per le finalità pubbliche istituzionalmente previste - ai fini del soddisfacimento di finalità

⁵ Nella stessa sentenza la Corte costituzionale dava conto dell'esistenza di due opzioni interpretative in ordine all'individuazione della "distrazione" penalmente rilevante: «ritenendosi, talora, che vi rientrasse anche la illegittima destinazione della cosa per finalità bensì proprie della pubblica amministrazione ma non corrispondenti a quelle imposte dalla disciplina amministrativa; talaltra, che vi fossero ricompresi solo i casi di destinazione indebita di risorse pubbliche al di fuori dei fini istituzionali dell'ente. In questa seconda ipotesi la "distrazione", in quanto comporta un'illecita utilizzazione dei poteri di ufficio (e quindi un "abuso") e mira a procurare all'agente o a terzi un vantaggio (o un danno) qualificabile come "ingiusto", integra - secondo la più accreditata dottrina - il delitto configurato nel nuovo testo dell'art. 323 cod. pen.: sicché è solo con riguardo alla prima ipotesi, di destinazione interna alle finalità istituzionali dell'ente, che l'abolitio criminis può dirsi verificata».

⁶ Cass., Sez. VI, 13 luglio 2017, n. 43133; Cass., Sez. VI, 23 gennaio 2018 n. 19484; Cass., Sez. VI, 2 marzo 2016, n. 12658; Cass., Sez. VI, 13 marzo 2009, n. 14978; Cass., Sez. VI, 22 giugno 2017, n. 41768, la quale rileva, peraltro, che «non sempre agevole è individuare quando si sia verificata la radicale rottura del rapporto tra il denaro o la cosa e gli interessi della Pubblica Amministrazione».

private, individuali, traendo cioè un vantaggio personale. Non è difatti configurabile l'appropriazione - necessaria ad integrare il delitto di peculato - nell'ipotesi in cui la disposizione di risorse pubbliche avvenga per finalità diverse da quelle specificamente previste, ma pur sempre nell'ambito delle attribuzioni del ruolo istituzionale svolto dall'agente pubblico in virtù delle norme organizzative dell'ente, perché in questa situazione permane la connessione fra la *res* ed il *dominus* e, quindi, la legittimità del possesso. In tale situazione può, se del caso, ravvisarsi la diversa fattispecie dell'abuso d'ufficio».

A tale proposito, occorre rammentare che, ferma la ravvisabilità del delitto di peculato nel caso in cui il denaro o altri beni siano sottratti alla destinazione pubblica ed impiegati per il soddisfacimento di interessi privatistici dell'agente, è invece configurabile l'abuso d'ufficio quando si sia in presenza di una distrazione a profitto proprio che, tuttavia, si concretizzi in un uso indebito del bene che non ne comporti la perdita e la conseguente lesione patrimoniale a danno dell'ente cui appartiene (Cass., Sez. VI, n. 12658 del 2016; Sez. VI, n. 19484 del 2018) ovvero qualora l'utilizzo di denaro pubblico avvenga in violazione delle regole contabili e sia funzionale alla realizzazione, oltre che di indebiti interessi privati, anche di interessi pubblici obiettivamente esistenti (Cass., Sez. VI, n. 41768 del 2017, secondo cui in questa ipotesi vi è uno sfruttamento illecito dell'ufficio, ma non anche un'appropriazione, posto che questa si realizza solo quando l'atto di disposizione del denaro è compiuto al di fuori di ogni considerazione dovuta o giustificata in base al titolo di possesso, e per il perseguimento di finalità esclusivamente private o extra-istituzionali. Nello stesso senso, Sez. VI, n. 27910 del 2020).

Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha qualificato come fatti di peculato anche le condotte di “distrazione” in cui la diversa destinazione impressa al bene trova fondamento in una causa illecita o illegittima, o, infine, nelle ipotesi in cui si assegni al bene una destinazione non consentita e connotata da alea (in questo senso, Cass, Sez. VI, n. 1247 del 2013).

Alla luce degli orientamenti giurisprudenziali richiamati il confine tra peculato e abuso d'ufficio era dunque segnato, con riferimento alle condotte distrattive, dalla natura delle finalità cui è destinato il bene. Se si tratta di finalità non privatistiche, il delitto di peculato non può configurarsi in quanto viene meno l'elemento tipico dell'appropriazione dei beni. La destinazione ad una finalità diversa da quella predeterminata ma pur sempre di interesse pubblico e non connotata da profili di illiceità o di alea restava, invece, riconducibile all'ipotesi di abuso di ufficio.

Peraltro, a seguito della riformulazione dell'art. 323 c.p. operata dall'art. 23 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, le ipotesi residue di condotte distrattive sussumibili nella fattispecie di abuso d'ufficio dovevano configurarsi altresì alla stregua di “distrazioni” commesse in violazione di norme primarie e nell'esercizio di poteri non discrezionali (come sottolineato anche da Cass., Sez. VI, n. 25173 del 2023).

Il **comma 2** include il nuovo reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili nel novero dei delitti per i quali trova applicazione l'articolo 322-*bis*, comma 1, del codice penale.

L'articolo 322-*bis*, comma 1, a tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea e al fine di combattere i fenomeni corruttivi e induttivi a livello internazionale, dispone che il **peculato ordinario** e il **peculato d'uso** (art. 314), il **peculato mediante profitto**

dell'errore altrui (art. 316), la **concussione** (art. 317), la **corruzione per l'esercizio della funzione** (art. 318), la **corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio** (art. 319), la **corruzione in atti giudiziari** (art. 319-ter), l'**induzione indebita a dare o promettere utilità** (art. 319-quater), la corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320) e le forme **istigazione passiva alla corruzione attiva** (art. 322, commi 3 e 4), siano puniti anche quando a realizzarne la condotta siano specifiche figure di agente dell'Unione europea, di uno Stato estero o di un organizzazione internazionale o straniera.

La disposizione elenca, in particolare, dopo la modifica apportata [dall'art. 10, comma 1, lett. a\), della legge 20 dicembre 2012, n. 237](#), e [dall'art. 1, comma 1, lett. o\), n. 2, della legge 9 gennaio 2019, n. 3](#), nove categorie di soggetti.

Le prime quattro (indicate dall'art. 322-bis, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4) rappresentano altrettante categorie di **pubblici agenti dell'Unione europea**. Tali sono, innanzitutto, i **membri delle istituzioni europee** (esclusi Consiglio e COREPER): e quindi i **commissari europei**, i **parlamentari europei**, i membri della **Corte di Giustizia** e quelli della **Corte dei conti** (art. 322-bis, 1° co., n. 1).

Oltre a questi, l'art. 322-bis, 1° co., elenca **ulteriori categorie di pubblici agenti dell'Unione europea**, sostanzialmente ricostruite sulle varie figure di "funzionari" individuate [all'art. 1, n. 1\), lett. b\), del I Protocollo alla Convenzione PIF \(Dublino 27 settembre 1996\)](#) e all'art. [1, n. 1\), lett. b.\), della Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997](#).

Articolo 10

(Modifiche al codice di procedura penale per l'efficienza del procedimento penale e la semplificazione in tema di misure alternative)

L'articolo 10, comma 1, reca novelle alla disciplina concernente l'**avocazione delle indagini preliminari**, da parte del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nei casi di mancato coordinamento degli uffici del PM. Stabilisce, inoltre, i casi in cui il procuratore generale presso la Corte d'appello sia tenuto ad informare il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nei casi di avocazione delle indagini preliminari relative a taluni delitti, ivi compresi i delitti commessi per finalità di terrorismo.

Il **comma 2** detta norme finalizzate allo snellimento del **procedimento di sorveglianza**.

Il **comma 1, lettera a)**, modifica l'articolo 371-*bis* c.p.p., concernente l'attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, intervenendo sulla disciplina sulla possibilità di **avocazione delle indagini preliminari**.

In particolare, il citato art. 371-*bis*, comma 3, lettera *h*), n. 2), qui novellato, attribuisce al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo la possibilità di **avocare le indagini preliminari** relative ai delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-*bis* e comma 3-*quater* c.p.p. in caso di violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 c.p.p. concernente le forme di **collegamento investigativo tra uffici diversi del pubblico ministero**. Tale art. 371 prevede, infatti, che i diversi uffici del PM che procedono a indagini "collegate" (ivi definite) si coordinino "per la speditezza, economia ed efficacia delle indagini medesime". A tali fini gli uffici medesimi provvedono allo scambio di atti e di informazioni nonché alla comunicazione delle direttive rispettivamente impartite alla polizia giudiziaria. La norma autorizza altresì gli uffici in oggetto a procedere, congiuntamente, al compimento di specifici atti.

Con la **novella in esame**, si stabilisce che il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo possa avocare le indagini preliminari nei casi di violazioni di tali doveri "ingiustificata e **grave**" (laddove il testo previgente faceva riferimento alla violazione "ingiustificata e reiterata").

Ai sensi dell'art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p. le funzioni del pubblico ministero nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado sono esercitate dall'ufficio del pubblico ministero presso il capoluogo del distretto di corte d'appello (cd. "procura distrettuale") per i delitti di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti concernenti schiavitù, tratta, traffico di organi, prostituzione minorile, pedopornografia, violenza sessuale, immigrazione clandestina, contraffazione, associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, il traffico illecito di rifiuti; il sequestro di persona a scopo di estorsione; i delitti commessi avvalendosi del vincolo associativo di tipo mafioso; i delitti commessi al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso; l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; l'associazione finalizzata al

contrabbando di tabacchi; la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

Il comma 3-*quater* attribuisce le funzioni del pubblico ministero alla procura distrettuale per i delitti commessi per finalità di terrorismo.

La **lettera b)** aggiunge un comma all'art. 412 c.p.p. disponendo che il **procuratore generale presso la corte d'appello che proceda all'avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale** nei casi relativi ai delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-*bis* e comma 3-*quater* del medesimo codice, **informi il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.**

Si rammenta (art. 412 c.p.p.) che il procuratore generale può disporre l'avocazione, con decreto motivato, quando il PM incaricato abbia lasciato decorrere inutilmente senza assumere alcuna determinazione dieci giorni dalla scadenza dei termini di cui all'art. 407-*bis*, secondo comma, c.p.p. oppure entro il termine fissato dal giudice delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 415-*ter*. In caso il P.M. precedente abbia chiesto il differimento del deposito (art. 415-*ter* c.p.p.) l'avocazione può essere disposta solo se la richiesta è stata rigettata. Viene concesso al procuratore generale un termine di 90 giorni al fine di svolgere le indagini preliminari indispensabili e formulare le sue richieste.

Il **comma 2**, modifica l'art. 678, comma 1-*ter*, c.p.p. relativo al **procedimento di sorveglianza.**

Tale comma 1-*ter*, prevedeva, nella sua formulazione previgente, che nelle ipotesi relative a un tetto di pena non superiore a un anno e sei mesi, per la decisione sulle istanze per le **misure alternative** di cui all'art. 656 c.p.p., comma 5, il presidente del tribunale di sorveglianza potesse designare un magistrato relatore, al quale era consentito, ove ne sussistessero i presupposti, concedere “in via provvisoria”, con ordinanza adottata senza formalità, la misura richiesta; in tale evenienza l'ordinanza “provvisoria” doveva essere comunicata al PM e notificata all'interessato e al difensore, i quali erano legittimati a proporre opposizione nel termine di 10 giorni.

Con la **novella in esame** viene espunto il **carattere provvisorio dell'ordinanza** adottata dal magistrato relatore. Si prevede, **in caso di opposizione o quando l'ordinanza non sia stata emessa, che il tribunale di sorveglianza proceda alla conferma o alla revoca dell'ordinanza**, secondo quanto previsto dal comma 1 del medesimo art. 678.

Secondo la **relazione illustrativa**, tali modifiche mirano a “consentire una più rapida stabilizzazione della pronuncia favorevole e per eliminare l'inutile duplicazione tra il provvedimento “provvisorio” e la conferma successiva”.

Secondo la disciplina **previgente** si prevedeva, inoltre che il tribunale di sorveglianza, decorso il termine per l'opposizione, confermasse senza formalità la decisione del magistrato; si prevedeva, inoltre, che l'ordinanza restasse sospesa durante il termine per proporre opposizione (tale disposizione risulta implicitamente abrogata); nei casi di mancata emissione o conferma dell'ordinanza provvisoria, nonché quando fosse proposta

opposizione, il tribunale di sorveglianza doveva procedere a norma del comma 1 dell'art. 178 medesimo.

Ai sensi di tale comma 1, il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitudine o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere, e il tribunale di sorveglianza, nelle materie di sua competenza, se non diversamente previsto, procedono, a richiesta del PM, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell'articolo 666.

Per il dettaglio delle novelle in esame, cfr. il testo a fronte.

Codice di procedura penale	
Testo previgente	Testo come modificato dall'art. 10 del D.L. 92/2024
Art. 371-bis <i>(Attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo)</i>	Art. 371-bis <i>(Attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo)</i>
1 e 2. <i>omissis</i>	
3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, in particolare:	3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, in particolare:
<i>a) -g) omissis;</i>	
<i>h)</i> dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e comma 3-quater quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:	<i>h) identico:</i>
1) perdurante e ingiustificata inerzia nella attività di indagine;	1) <i>identico;</i>
2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini;	2) ingiustificata e grave violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini;
3) <i>Soppresso dal DL n. 367/1991, convertito dalla L. n. 8/1992.</i>	3) <i>identico;</i>
4 e 4-bis. <i>omissis</i>	
Art. 412 <i>(Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale)</i>	Art. 412 <i>(Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale)</i>
1. Il procuratore generale presso la corte di appello può disporre, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, oppure non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dall'articolo 407-bis, comma 2. Se il pubblico ministero ha formulato	<i>Commi identici</i>

Codice di procedura penale	
Testo previgente	Testo come modificato dall'art. 10 del D.L. 92/2024
<p>richiesta di differimento del deposito ai sensi dell'articolo 415-ter, comma 2, l'avocazione può essere disposta solo se la richiesta è stata rigettata. L'avocazione può essere, altresì, disposta nei casi in cui il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro il termine fissato dal giudice ai sensi dell'articolo 415-ter, comma 4, ovvero dal procuratore generale ai sensi dell'articolo 415-ter, comma 5, primo periodo.</p> <p>2. Il procuratore generale, può altresì disporre l'avocazione a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 409, comma 3.</p> <p>2-bis. Il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro novanta giorni dal decreto di avocazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 415-ter, commi 1, 2, 3 e 4.</p>	
	2-ter. Il procuratore generale, quando dispone l'avocazione delle indagini preliminari per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis e comma 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
Art. 678 <i>(Procedimento di sorveglianza)</i>	Art. 678 <i>(Procedimento di sorveglianza)</i>
<p>1. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitudine o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere, e il tribunale di sorveglianza, nelle materie di sua competenza, se non diversamente previsto, procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell'articolo 666. Quando vi è motivo di dubitare dell'identità fisica di una persona, procedono comunque a norma dell'articolo 667, comma 4.</p>	1. <i>Identico.</i>
<p>1-bis. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare e delle pene conseguenti alla conversione della pena pecuniaria, e il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione,</p>	1-bis. <i>Identico.</i>

Codice di procedura penale	
Testo previgente	Testo come modificato dall'art. 10 del D.L. 92/2024
<p>alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova, anche in casi particolari, alla dichiarazione di estinzione del reato conseguente alla liberazione condizionale e al differimento dell'esecuzione della pena nei casi previsti dal primo comma, numeri 1) e 2), dell'articolo 146 del codice penale, procedono a norma dell'articolo 667, comma 4.</p>	
<p>1-ter. Quando la pena da espiare non è superiore a un anno e sei mesi, per la decisione sulle istanze di cui all'articolo 656, comma 5, il presidente del tribunale di sorveglianza, acquisiti i documenti e le necessarie informazioni, designa il magistrato relatore e fissa un termine entro il quale questi, con ordinanza adottata senza formalità, può applicare in via provvisoria una delle misure menzionate nell'articolo 656, comma 5. L'ordinanza di applicazione provvisoria della misura è comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato e al difensore, i quali possono proporre opposizione al tribunale di sorveglianza entro il termine di dieci giorni. Il tribunale di sorveglianza, decorso il termine per l'opposizione, conferma senza formalità la decisione del magistrato. Quando non è stata emessa o confermata l'ordinanza provvisoria, o è stata proposta opposizione, il tribunale di sorveglianza procede a norma del comma 1. Durante il termine per l'opposizione e fino alla decisione sulla stessa, l'esecuzione dell'ordinanza è sospesa.</p>	<p>1-ter. Quando la pena da espiare non è superiore a un anno e sei mesi, per la decisione sulle istanze di cui all'articolo 656, comma 5, il presidente del tribunale di sorveglianza, acquisiti i documenti e le necessarie informazioni, designa il magistrato relatore e fissa un termine entro il quale questi, con ordinanza adottata senza formalità, può applicare una delle misure menzionate nell'articolo 656, comma 5. L'ordinanza di applicazione della misura è comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato e al difensore, i quali possono proporre opposizione al tribunale di sorveglianza entro il termine di dieci giorni. Il tribunale di sorveglianza, quando è proposta opposizione, procede, a norma del comma 1, alla conferma o alla revoca dell'ordinanza. Allo stesso modo il tribunale di sorveglianza procede quando l'ordinanza non è stata emessa.</p>
(...)	(...)

Articolo 11

(Disposizioni in materia di procedimento esecutivo relativo a Stati esteri)

L'articolo 11 esclude la possibilità di sequestrare o pignorare le riserve valutarie estere depositate presso la Banca d'Italia. I relativi provvedimenti esecutivi sono dichiarati inefficaci e quelli pendenti sono estinti.

L'articolo 11, comma 1, stabilisce che non possono essere sottoposti a **sequestro o a pignoramento denaro, titoli o altri valori depositati presso la Banca d'Italia che costituiscono riserve valutarie di Stati esteri**.

La disposizione fa riferimento a valori che sono detenuti o gestiti da autorità monetarie estere per proprio conto o per conto dello Stato a cui appartengono. La norma prevede che la Banca d'Italia non è obbligata ad effettuare l'accantonamento corrispondente.

Si prevede che in tali casi **il sequestro o il pignoramento sono inefficaci** e tale inefficacia (**comma 2**) è rilevata dal giudice dell'esecuzione **anche d'ufficio**. Il **comma 3** stabilisce l'**estinzione dei provvedimenti esecutivi pendenti** alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (5 luglio 2024).

Articolo 12

(Modifiche in materia di tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie)

L'articolo 12 differisce di un anno l'entrata in vigore delle disposizioni concernenti il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

L'articolo 12 in commento modifica l'art. 49, comma 1, del [d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149](#), recante la riforma del processo civile, **differendo di un ulteriore anno l'entrata in vigore delle disposizioni concernenti il tribunale per le persone, per i minorenni e le famiglie**. A tal fine, l'articolo 12 sostituisce l'originario termine di 2 anni decorrente dalla data di pubblicazione del citato decreto legislativo n. 149 del 2022 in Gazzetta Ufficiale per l'entrata in vigore delle disposizioni previste dalla sezione VII (rubricata "Modifiche in materia di tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie") del capo IV, con il **nuovo termine di 3 anni**.

In proposito si ricorda che il decreto legislativo n. 149 del 2022 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del **17 ottobre 2022**.

Sulla base di quanto riportato nella relazione illustrativa, il differimento dell'entrata in vigore del nuovo tribunale si rende necessario giacché l'operatività del nuovo ufficio giudiziario e delle relative piante organiche, è «suscettibile di avere un rilevante impatto sulla continuità dei servizi non solo dei tribunali di nuova istituzione ma anche su quelli (tribunali e corti d'appello) che dovranno cedere unità di magistrati e impegnarsi in una rilevante opera di riorganizzazione, in tal modo necessariamente incidendo sull'attività di smaltimento dell'arretrato e abbattimento delle pendenze, con conseguente rischio di pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR». Il rinvio di un anno pertanto sarebbe collegato alla necessità di non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento e abbattimento del contenzioso civile.

• *Il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie*

Nell'ambito della riforma del processo civile introdotta dal [D. Lgs. 149/2022](#) (cd. "[riforma Cartabia](#)") è stata prevista (Capo IV, sezione VII, art. 30-34) l'istituzione del **tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie**, destinato a sostituire l'attuale tribunale per i minorenni.

Secondo quanto previsto dall'art. 30, che reca modifiche all'ordinamento giudiziario di cui al RD 12/1941, il nuovo tribunale avrà giurisdizione: in primo e in secondo grado, in materia civile nei procedimenti aventi ad oggetto lo stato e la capacità delle persone, ivi compresa la materia tutelare, la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i **minori**; in primo grado in materia penale e nella materia della **sorveglianza minorile**.

Il tribunale sarà costituito in ogni sede di corte d'appello (o di sezione distaccata di corte d'appello) e sarà articolato in una sezione distrettuale, avente sede nel capoluogo

del distretto, con giurisdizione su tutto il territorio della corte d'appello (o della sezione distaccata di corte d'appello) e in una o più sezioni distaccate circondariali, costituite in ogni sede di tribunale ordinario del distretto, con giurisdizione sul circondario.

La riforma distingue poi le materie che dovranno essere trattate dalla sede distrettuale del tribunale (tutta la materia penale e il secondo grado della materia civile trattata dalla sezione circondariale; alcune questioni civili in primo grado) e quelle di competenza della sede circondariale e conferma nella sezione di corte d'appello la competenza a trattare le impugnazioni avverso le decisioni della sezione distrettuale del tribunale. Per ciascun organo giudicante è stabilita una diversa composizione (nella sezione circondariale il giudice è monocratico), anche in ragione delle materie trattate, e una specifica disciplina è riservata all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, costituito presso sezione distrettuale del tribunale.

Il tribunale è diretto da un presidente e, se le dimensioni del tribunale lo richiederanno, potrà avere sezioni e presidenti di sezione. Vi saranno addetti più giudici, dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite al tribunale, che eserciteranno le funzioni in via esclusiva; ad essi non si applicherà il limite di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio e potranno svolgere funzioni presso la sezione distrettuale e presso una o più sezioni circondariali del medesimo tribunale.

Al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono inoltre addetti giudici onorari esperti, nominati (ai sensi dell'art. 6 del RDL n. 1404/1934 come sostituito dall'art. 31 del D. Lgs. 149/2022) con decreto del Ministro della giustizia su proposta del CSM. Non viene modificata la normativa vigente per quanto riguarda le categorie di esperti, che dovranno infatti sempre essere tratti tra "i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia, che abbiano compiuto il trentesimo anno di età".

Articolo 13

(Modifica in materia di scissione societaria mediante scorporo)

L'articolo 13 reca una novella di carattere formale alla disciplina della **scissione societaria mediante scorporo**.

La norma in esame elimina una ripetizione contenuta nel testo dell'articolo 2506.1 del codice civile (v. *infra* il testo a fronte della novella).

L'art. 2506.1 del codice civile, rubricato "Scissione mediante scorporo" è stato introdotto dall'articolo 51, comma 3, del [decreto legislativo n. 19 del 2023](#) (recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere").

Con lo **scorporo** si consente il trasferimento di **parte** del patrimonio della scissa a una o più **società** di nuova costituzione con **assegnazione delle partecipazioni** (azioni/quote) della società beneficiaria (o delle società beneficiarie) **alla società scissa**. La società scissa prosegue quindi la propria attività.

L'art. 2506 c.c. disciplina le forme della scissione, consentendo alla società scissa di assegnare "l'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci". Inoltre, è consentito alla società scissa di sciogliersi o di continuare la propria attività. Lo scorporo presenta quindi alcune peculiarità rispetto alle suddette forme di scissione in quanto, a fronte del trasferimento - solo parziale - del patrimonio, le azioni o quote emesse dalla beneficiaria sono assegnate alla stessa società scissa, non ai suoi soci.

Codice civile	
Testo previgente	Testo come modificato dall'art. 13 del D.L. 92/2024
Art. 2506.1 <i>(Scissione mediante scorporo)</i>	Art. 2506.1 <i>(Scissione mediante scorporo)</i>
Con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote a sé stessa , continuando la propria attività.	Con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote, continuando la propria attività.
La partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.	<i>Identico.</i>

Articolo 14
(Disposizioni finanziarie)

L'**articolo 14** reca una **clausola d'invarianza finanziaria** riferita al complesso delle disposizioni recate dal presente decreto, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 1 e 2.

L'**articolo 14** prevede che dall'attuazione delle disposizioni del decreto, ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 1 e 2, che recano disposizioni in materia di assunzioni, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di loro competenza nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 15
(Entrata in vigore)

L'**articolo 15** dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto-legge è dunque vigente dal **4 luglio 2024**.

Ai sensi dell'**articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto**, la legge di conversione (insieme con le eventuali modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.